

[Homepage](#) > [Diritto e fisco](#)

Stop al reato di omesso versamento Iva con rateazione

La Corte di cassazione stabilisce che il reato non si perfeziona se il contribuente ha ottenuto e rispettato un piano di rateazione. La nuova norma si applica anche retroattivamente, favorendo gli imputati

di **di Dario Ferrara** 01/12/2025 | Aggiornato il 02/12/2025 06:14



Stop al reato di **omesso versamento Iva** se l'imputato ha ottenuto la **rateazione** dal fisco e l'ha onorata o la sta onorando. Con il **decreto legislativo 14.06.2025 n. 84**, infatti, il **pagamento dilazionato concordato con l'amministrazione finanziaria** e regolarmente osservato dal contribuente costituisce un **elemento negativo della fattispecie**: la sua esistenza impedisce il perfezionamento del reato, escludendone la tipicità. E la norma vale anche per i reati compiuti in epoca

anteriore perché sicuramente più favorevole all'imputato. Così la **Corte di cassazione penale**, sez. terza, nella sentenza n. 38438 del 28/11/2025.

Modifica sostanziale

Condannato in primo e secondo grado a quattro mesi di reclusione, l'imprenditore ha pagato trentasei rate e completato il residuo con la **rottamazione quater**. È fondato uno dei motivi di ricorso proposti dalla difesa: la sentenza d'appello dovrebbe essere cassata con rinvio perché la Corte territoriale non ha esaminato la questione della nuova legge, ma nel frattempo il reato risulta prescritto e dunque se ne dichiara l'estinzione. Prima del **dlgs 84/2025** l'adesione a un piano di rateizzazione del debito tributario valeva soltanto come **causa di non punibilità**, che era subordinata al pagamento integrale della somma prima che si aprisse il dibattimento. Ora, invece, l'**omesso versamento Iva** risulta punibile soltanto se «il **debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, validamente richiesta e regolarmente adempiuta**»: si tratta di una **modifica sostanziale**, che incide direttamente sulla struttura della fattispecie di reato.

Geometrie variabili

La rilevanza a fini penali dell'omesso versamento si articola diversamente delineando una **fattispecie a geometria diversa**: se il contribuente non ha aderito a un piano di rateazione, il reato si perfeziona se l'ammontare non versato è superiore a 250 mila euro entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (in precedenza il reato si perfezionava al 27 dicembre dell'anno successivo di imposta).

Se il contribuente ha aderito a un piano di rateazione ma poi decade dal beneficio, il reato si perfeziona se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro; se il contribuente ha ottenuto il pagamento dilazionato ed è in regola col piano, il reato non è punibile.

Condizione obbiettiva

A chiarirlo è la stessa relazione tecnica al **dlgs 87/2024**: per l'omesso versamento sia di ritenute certificate sia dell'Iva è introdotta una «**condizione obbiettiva di punibilità**», costituita dalla manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di sottrarsi, fin dal principio, al pagamento dell'obbligazione tributaria.



Focus Italia Oggi - L'adempimento collaborativo...

Vademecum sugli strumenti a disposizione delle imprese per prevenire il rischio fiscale

Focus Italia Oggi - L'adempimento collaborativo

[ACQUISTA QUI](#)

pagamento dell'obbligazione tributaria. Il giudice deve dunque valutare la situazione del contribuente al momento in cui scade il termine: se a quella data il debito tributario risulta in corso di definizione con un piano di rateazione, attivato in modo valido e rispettato, il reato non può dirsi consumato. La mancanza di norme di diritto intertemporale vale il **favor rei** di cui all'**articolo 2, comma 4, Cp.** (riproduzione riservata)



Focus Italia Oggi - La busta paga sotto l'albero di Natale...

Dalle mensilità aggiuntive ai fringe benefit, passando per premi bonus a cosa fare

Focus Italia Oggi - La busta paga sotto l'albero di Natale

[ACQUISTA QUI](#)